



Le principali novità del Decreto Crescita

Con il [D.L. n.83 del 22 giugno 2012](#), ribattezzato subito dalla stampa specializzata come “Decreto Crescita”, pubblicato in G.U. n.147 del 26 giugno 2012, S.O. n.129, il Governo ha emanato le “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

Il decreto interviene in vari settori con il preciso fine di rilanciare l’economia, attualmente in una fase recessiva conclamata.

Particolarmente interessato è il comparto edile che, da un lato vede la rivisitazione della disciplina Iva introdotta dal “decreto Visco-Bersani” e dall’altro l’incremento, seppur a tempo determinato fino al 30 giugno 2013, sia dell’ammontare massimo di spese agevolabili che dell’aliquota di detrazione per quanto riguarda le spese per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli immobili.

In tema di crisi d’impresa sono numerose le modifiche apportate alla Legge fallimentare al fine di facilitare la gestione delle crisi aziendali. Il nuovo provvedimento dispone, tra le altre cose, la non assoggettabilità all’azione revocatoria dei pagamenti effettuati dal debitore se posti in essere per l’esecuzione di un piano di risanamento dell’impresa. Inoltre, viene prevista la possibilità per il debitore di sciogliersi dai contratti in corso e viene introdotta la c.d. “domanda anticipata”, ossia la possibilità che il debitore depositi il ricorso contenente la domanda di concordato senza l’allegazione della proposta, del piano e della documentazione, che saranno presentati in un momento successivo. Per quanto riguarda la decorrenza, le disposizioni del comparto fallimentare trovano applicazione per i procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge che convertirà il decreto.

Direttamente collegate all’intervento per la gestione delle imprese in crisi sono le modifiche apportate all’art.101 del Tuir, che adesso prevede la deducibilità delle perdite su crediti, anche quando il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione omologato, e all’art.88, che non considera più sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa per la parte che eccede le perdite, in caso sussista un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano per il risanamento dell’impresa.

Ai fini della crescita e sviluppo delle imprese, preliminarmente si evidenzia come sia stato completamente ridisegnato il sistema dei Fondi pubblici attraverso l’abrogazione di ben 43 norme e la creazione del Fondo per la crescita sostenibile. È stato introdotto un contributo, erogato sotto forma di credito di imposta, per le imprese che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato. Inoltre, viene prevista la possibilità, per le PMI, di emettere strumenti di debito quali le cambiali finanziarie e obbligazioni. Da ultimo si segnala come sia stata introdotta una nuova forma societaria, la Srl a capitale ridotto, che si affianca alla nuova Srl semplificata (disciplinata dal D.L. n.1/12), e che prevede, a differenza di quest’ultima, che i soci abbiano compiuto l’età di 35 anni alla data della costituzione.

Nella tavola sinottica che segue sono riepilogate le misure di principale interesse.

In assenza di specifiche indicazioni (tranne nel caso della disciplina relativa alla crisi d’impresa come sopra specificato) le norme si intendono entrate in vigore il 26 giugno 2012, giorno di pubblicazione del D.L. in Gazzetta Ufficiale.

IMMOBILI

Imponibilità Iva cessioni e locazioni di immobili

Con l'integrale sostituzione dei nn.8, 8-*bis* e 8-*ter* del co.1 dell'art.10 del DPR n.633/72 viene modificato il regime impositivo Iva nel settore edilizio.

Locazioni: viene concessa la facoltà per le imprese costruttrici di optare per l'applicazione dell'Iva sulle locazioni di abitazioni da esse costruite o ristrutturate, anche tramite imprese appaltatrici. L'opzione può essere esercitata anche per gli immobili destinati ad alloggi sociali di cui al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008 e di quelli strumentali per natura.

Per effetto delle modifiche apportate alla Tabella A, parte III, n.127-*duodevicies*) allegata al DPR n.633/72, le locazioni di immobili abitativi scontano l'aliquota ridotta pari al 10%.

Cessioni: diventano imponibili a Iva oltre alle cessioni di abitazioni effettuate da imprese costruttrici o ristrutturatrici nel termine di 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, anche quelle effettuate decorso il quinquennio, previa opzione da parte del cedente, da esercitarsi nel relativo atto.

Per le cessioni di immobili strumentali per natura da parte dell'impresa che li ha costruiti o ristrutturati, è prevista l'imponibilità in caso di cessione entro 5 anni e non più 4 dall'ultimazione dei lavori e, decorso tale termine, previa opzione da parte del cedente. Vengono inoltre eliminate le precedenti ipotesi di imponibilità obbligatoria riconducibili alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti con un pro-rata di deducibilità massima pari al 25% e ai privati.

Parimenti viene modificato l'art.17, co.1, lett. a-*bis*) del DPR n. 633/72, con la previsione dell'applicabilità del meccanismo del *reverse charge* anche per i casi in cui il cedente abbia optato per l'imponibilità dell'operazione e acquirente sia un soggetto passivo Iva.

Per effetto del nuovo regime di imponibilità Iva per le cessioni di immobili, viene modificato anche l'art.17, co.1, lett.a-*bis*) prevedendo l'applicabilità del meccanismo del *reverse charge* in tutti i casi, compreso quello degli immobili abitativi, in cui il cedente abbia optato per l'imponibilità dell'operazione e acquirente sia un soggetto passivo Iva.

Art. 9

Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Per le spese di cui all'art.16-*bis* Tuir relative ad interventi di ristrutturazione, limitatamente a quelle sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, spetta una detrazione pari al 50% e nel limite di €96.000 per unità immobiliare. Ai fini della detraibilità delle suddette spese resta applicabile quanto previsto dall'art.16-*bis* richiamato.

Ne deriva che, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012, si rende applicabile la detrazione pari al 36%; per quelle sostenute a decorre dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione viene elevata al 50% nel limite di €96.000, per tornare al 36% nel limite di €48.000 per quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013.

**Art.11,
co.1**

Detrazione spese per interventi di riqualificazione energetica

Per le spese di cui all'art.16-*bis* Tuir relative ad interventi di riqualificazione energetica, limitatamente a quelle sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi stabiliti con l'art.1 della L. n.262/06, spetta una detrazione pari al 50%.

Ne deriva che, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012, resta applicabile la detrazione del 55% delle spese medesime, sempre nel rispetto dei valori

**Art.11,
co.2**

<p>stabiliti con l'art.1 della L. n. 262/06 e che, per quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013, si renderà applicabile la detrazione del 36% di cui all'art.16-<i>bis</i> del Tuir.</p>	<p>Art.11, co.2</p>
<p>Scia e Dia</p>	
<p>Ai fini della Scia (segnalazione di inizio attività), della Dia (denuncia di inizio attività) ed in tutti i casi in cui per l'inizio dei lavori sia prevista l'acquisizione di atti o pareri di enti e/o organi preposti o la verifica preventiva, è disposto che gli stessi possano essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni, ferma restando la successiva verifica.</p> <p>L'utilizzo dell'autocertificazione è escluso, tra le altre, nelle ipotesi in cui sussistano vincoli ambientalistici, paesaggistici o culturali.</p>	<p>Art.13</p>

<p>PROCEDURE CONCORSUALI</p>	
<p>Piano di risanamento: atti esclusi dall'azione revocatoria</p>	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art.67, co.3, lett.d), della L.F. (R.D. n.267/42), è previsto che non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore se sono stati posti in essere per consentire l'esecuzione di un piano di risanamento dell'impresa. La fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali devono essere attestati da un professionista indipendente (avvocato, commercialista, ragioniere, studio professionale associato o S.T.P.), iscritto nel registro dei Revisori legali, la cui designazione deve essere effettuata dal debitore. È "indipendente" il professionista che non ha legami di natura personale o professionale con l'impresa o con coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento. Inoltre, quest'ultimo deve essere in possesso dei requisiti contenuti nell'art.2399 c.c. relativi alle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Sindaco e non deve aver prestato, negli ultimi 5 anni, attività di lavoro subordinato o autonomo per il debitore, nemmeno per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, né deve aver fatto parte degli organi di amministrazione o controllo. Su richiesta del debitore il piano di risanamento è pubblicato nel Registro delle Imprese.</p> <p>Non sono soggetti ad azione revocatoria anche gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo omologato di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.182-<i>bis</i> della L.F., nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo il deposito del ricorso con cui si chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.</p>	<p>Art.33, co.1, lett. a)</p>
<p>Domanda di ammissione al concordato preventivo e domanda anticipata</p>	
<p>Viene modificato in più punti l'art.161 L.F. che disciplina la domanda, proposta con ricorso, di concordato preventivo.</p> <p>Tra i documenti allegati al ricorso deve esserci anche un piano che contenga la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato.</p> <p>Nel caso in cui la proposta di concordato o il piano di cui sopra subiscano modifiche sostanziali, deve essere predisposta una relazione da parte di un professionista designato dal debitore in cui si attesti la veridicità dei dati aziendali e la concreta fattibilità del piano.</p> <p>Il cancelliere, comunicata la domanda al Pubblico Ministero, ne cura la pubblicazione nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo a quello del deposito in cancelleria.</p>	<p>Art.33, co.1, lett. b)</p>

<p>Viene introdotta la possibilità, per il debitore, di depositare il ricorso che contiene la domanda di concordato, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione che devono essere allegati all'atto in un momento successivo. Il termine per integrazione della domanda deve essere fissato dal giudice e deve essere compreso tra i 60 e 120 giorni dal deposito del ricorso, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo ove sussistano giustificati motivi, conservando gli effetti della domanda in caso di conversione in accordo di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>Al mancato verificarsi dei presupposti di cui sopra, il Tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato e, verificata la sussistenza dei presupposti, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento del debitore.</p> <p>Nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e il decreto di ammissione alla procedura, il debitore può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ma, in quest'ultimo caso, solo con il consenso del Tribunale.</p> <p>Gli eventuali debiti sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili, ai sensi dell'art.111 L.F..</p>	
Concordato preventivo: conseguenze derivanti dalla pubblicazione del ricorso	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art.168 della L.F., il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, comprese le azioni cautelari, decorre dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e non più dalla presentazione del ricorso.</p> <p>Viene inoltre previsto che non hanno efficacia le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese rispetto a quei creditori che sono anteriori al concordato.</p>	Art.33, co.1, lett. c)
Concordato preventivo: contratti in corso di esecuzione	
<p>Viene introdotto il nuovo art.169-<i>bis</i>, il quale stabilisce che, nel ricorso con il quale viene richiesto il concordato, il debitore può richiedere al Tribunale oppure al giudice delegato dopo il decreto di ammissione, l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso.</p> <p>In questo caso la controparte ha diritto ad un risarcimento danni per mancato adempimento. Tale credito si considera anteriore al concordato. Lo scioglimento è escluso per i contratti di lavoro dipendente e per le locazioni.</p>	Art.33, co.1, lett. d)
Accordi di ristrutturazione dei debiti	
<p>Con le modifiche apportate all'art.182-<i>bis</i>, viene stabilito che l'imprenditore in stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali, allegando una relazione redatta da un professionista da lui designato relativamente alla veridicità dei dati aziendali e all'attuabilità dell'accordo stesso. La relazione, in particolare, deve fare riferimento all'idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine di 120 giorni dall'omologazione per i crediti scaduti, oppure entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti.</p> <p>Dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e per i successivi 60 giorni, i creditori non possono iniziare azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non sono stati concordati.</p>	Art.33, co.1, lett. e)

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti: possibilità di richiedere finanziamenti	
<p>Con l'introduzione dell'art.182-<i>quinquies</i>, viene previsto che il debitore che presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ una domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in forma "anticipata"; ➔ una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti; ➔ una proposta di accordo che attesti che sono in corso trattative con i creditori (al fine di vietare l'inizio o il proseguimento di azioni cautelari o esecutive) <p>può chiedere al Tribunale l'autorizzazione a contrarre dei finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art.111, a garanzia dei quali il debitore può anche prestare pegno o ipoteca, per il pagamento dei fornitori le cui prestazioni sono funzionali alla prosecuzione dell'attività. Tale funzionalità deve essere attestata dal professionista designato dal debitore.</p> <p>In caso di presentazione di concordato preventivo con continuità aziendale, anche in forma "anticipata", il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori a condizione che un professionista ne attesti l'essenzialità per la prosecuzione aziendale. Tale attestazione non necessita fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.</p> <p>L'autorizzazione a pagare crediti anteriori può essere richiesta anche in caso di presentazione di domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di una proposta di accordo che attesti il corso delle trattative con i creditori, senza necessità di attestazione della relazione del professionista. Tali pagamenti non sono soggetti ad azione revocatoria.</p>	<p>Art.33, co.1, lett. f)</p>
Riduzione o perdita del capitale	
<p>Il nuovo art.182-<i>sexies</i> dispone che dalla data:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche in forma "anticipata"; ➔ della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione; ➔ dell'accordo che attesti che sono in corso trattative con i creditori (al fine di vietare l'inizio o il prosieguo di azioni cautelari o esecutive) <p>e fino all'omologazione, non operano le disposizioni del codice civile sulla riduzione del capitale per perdite e sulla causa di scioglimento della società per riduzione del Capitale sociale.</p> <p>Per il periodo anteriore al deposito delle domande, resta ferma l'applicazione dell'art.2486 c.c. in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ obbligo degli amministratori, fino alla nomina del liquidatore, di gestire la società con finalità esclusivamente conservativa; ➔ responsabilità in caso di violazioni al predetto obbligo. 	<p>Art.33, co.1, lett. f)</p>
Effetti del concordato per i creditori	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art. 184 L.F., il concordato omologato diventa obbligatorio nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso, in cui è contenuta la domanda per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo.</p>	<p>Art.33, co.1, lett. g)</p>

Concordato con continuità aziendale

Il nuovo art.186-*bis*, che disciplina il concordato con continuità aziendale, trova applicazione quando il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività direttamente in capo al debitore tramite cessione dell'azienda in esercizio; tramite conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione. In questo caso il piano di concordato preventivo deve contenere anche:

1. un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie e delle modalità di copertura;
2. la relazione del professionista che attesti che tale prosecuzione è funzionale al soddisfacimento dei creditori;
3. facoltativamente, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, a meno che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se la relazione del professionista ne attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Parimenti, i contratti in corso, anche con la P.A. non si risolvono per effetto dell'apertura del concordato. Il giudice delegato, all'atto di cessione o conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

Di tale continuazione può beneficiare anche la società cessionaria o conferitaria di azienda a cui siano trasferiti i contratti.

L'azienda ammessa al concordato preventivo:

1. può partecipare alle procedure di assegnazione dei contratti pubblici presentando una relazione del professionista attestante la conformità del piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la dichiarazione di altro operatore (in possesso dei requisiti per l'affidamento dell'appalto) di impegno alla messa a disposizione delle risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e al subentro in caso di fallimento o al venire meno dei requisiti richiesti da parte del debitore. Conseguentemente viene modificato l'art.38, co.1, lett.a) D.Lgs. n.163/06 (Codice dei contratti pubblici);
2. può concorrere ad un raggruppamento temporaneo di imprese, se non riveste la qualità di mandataria e se le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Se durante la procedura viene meno l'attività di impresa o la stessa risulti manifestamente dannosa per i creditori, il Tribunale dichiara il fallimento.

**Art.33,
co.1, lett.
h)**

Sanzioni penali per il professionista

Il nuovo articolo 236-*bis* L.F. introduce un'ulteriore ipotesi di reato in capo al professionista, in caso di informazioni o attestazioni false o omissioni.

È previsto che il professionista che nelle relazioni relative a:

- ➔ gli atti, i pagamenti e le garanzie non soggetti all'azione revocatoria purché poste in esecuzione di un piano di risanamento;
- ➔ la domanda di concordato ex art.161;
- ➔ gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- ➔ la domanda per ottenere i finanziamenti di cui all'art.182-*quinquies*;
- ➔ la domanda di concordato con continuità aziendale

espone informazioni false, oppure omette di riferire informazioni rilevanti è punito con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro.

La pena è ulteriormente aumentata se tale comportamento è tenuto al fine di conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno per i creditori.

**Art.33,
co.1, lett.
l)**

Sopravvenienze attive	
Con la modifica al comma 4 dell'art.88 del Tuir, a decorrere dal 26 giugno 2012, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato di cui all'art.182-bis L.F., ovvero di un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ai sensi della lett.d) del co.2, dell'art.67 L.F., pubblicato nel Registro delle Imprese, non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art.84.	Art.33, co.4
Perdite su crediti	
Con la modifica al comma 5 dell'art.101 Tuir, a decorrere dal 26 giugno 2012, le perdite su crediti sono deducibili anche quando il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione omologato. A tale fine un accordo di ristrutturazione dei debiti si considera concluso a decorrere dalla data del decreto del Tribunale con cui l'accordo stesso è omologato.	Art.33, co.5

AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI E SEMPLIFICAZIONI ALLE IMPRESE	
Bonus assunzione personale altamente qualificato	
<p>Viene introdotto, con decorrenza 26 giugno 2012, un contributo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.</p> <p>L'agevolazione non ha limiti soggettivi in quanto spetta a tutte le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico di appartenenza e dalle modalità di tenuta della contabilità.</p> <p>Il contributo, erogato sotto forma di credito d'imposta, compete a condizione che si proceda all'assunzione a tempo indeterminato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso Università italiane o estere equipollenti; ➤ personale in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico/scientifiche quali, tra le altre, ingegneria, farmacia e fisica. <p>Il credito ammonta al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni, nel limite di €200.000 annui per singola impresa.</p> <p>Limitatamente al personale in possesso di una laurea, il contributo spetta a condizione che esso sia impiegato nelle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. <p>Il credito d'imposta spetta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il numero di dipendenti, di fatto, aumenti per effetto di queste assunzioni; ➤ i posti di lavoro creati vengano mantenuti per almeno un triennio, ridotto a due anni per le PMI; 	Art. 24

<p>➔ non vengano accertate in via definitiva violazioni non formali di natura fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente con irrogazioni di sanzioni per importi superiori a €5.000 o violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori o provvedimenti definitivi della magistratura per comportamenti antisindacali.</p> <p>I controlli sull'effettiva spettanza del contributo vengono eseguiti sulla base di apposita documentazione contabile, da allegare al bilancio, certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal Collegio sindacale. Per le società non soggette alla revisione contabile o che non hanno un Collegio sindacale è comunque obbligatoria la certificazione da parte di un revisore. In questo caso le spese sostenute per la certificazione contabile sono ammissibili nella misura massima di €5.000.</p> <p>Il credito d'imposta deve essere indicato nel modello dichiarativo del periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei periodi in cui viene utilizzato in compensazione. Per espressa previsione normativa la compensazione in oggetto non soggiace al limite annuale di utilizzo pari a €250.000.</p> <p>Il credito non concorre altresì alla formazione del risultato di esercizio e alla base imponibile Irap, inoltre non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef e delle spese generali ai sensi dell'art.109, co.5 Tuir.</p> <p><i>Ai fini della fruizione del credito d'imposta deve essere presentata un'istanza, secondo modalità da individuarsi tramite un D.M., da emanarsi entro il 24 agosto 2012, con cui saranno adottate le ulteriori disposizioni attuative.</i></p>	
Istituzione del Fondo per la crescita sostenibile	
<p>Il Fondo speciale rotativo cambia denominazione in Fondo per la crescita sostenibile ed è destinato al finanziamento di investimenti ad alto impatto sulla competitività soprattutto nei seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b. rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi; c. promozione della presenza internazionale delle imprese e attrazione di investimenti dall'estero. <p>A decorrere dal 26 giugno 2012 sono conseguentemente abrogate le disposizioni contenute nell'Allegato 1 al Decreto Legge e relative a finanziamenti e contributi, a meno che i procedimenti di ottenimenti non siano stati avviati entro il 25 giugno.</p> <p><i>Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle finanze sono individuate priorità, forme e misure massime degli aiuti.</i></p>	Art. 23
Sviluppo occupazionale nella green economy	
<p>A decorrere dal 26 giugno 2012, utilizzando il Fondo rotativo per il finanziamento della riduzione dell'immissione di gas ad effetto serra di cui all'art.1, co.1110 della L. n.296/06, possono essere concessi finanziamenti a tassi agevolati per i soggetti privati operanti nei seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; b. ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di "seconda e terza generazione"; c. ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel "solare termico", "solare a concentrazione", "solare termo-dinamico", "solare fotovoltaico", biomasse, biogas e geotermia; 	Art. 57

<p>d. incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di <i>social housing</i></p> <p>a condizione che i progetti prevedano l'assunzione aggiuntiva a tempo indeterminato, rispetto alla media dei precedenti 12 mesi, di giovani di età non superiore ai 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzione di più di 3 unità, almeno 1/3 deve essere riservato a giovani laureati con età non superiore ai 28 anni.</p> <p>Per i progetti presentati tra le altre dalle ESCO e dalle SRLS, il tasso di interesse agevolato viene ulteriormente ridotto nella misura del 50%. Inoltre, sempre per i soggetti richiamati, la durata massima del finanziamento viene innalzata dagli ordinari 72 mesi a 120.</p>	
Moratoria rate finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni	
<p>Viene introdotta una moratoria per i finanziamenti agevolati concessi alle imprese a valere sul FIT (Fondo innovazione tecnologica). Con decreti di natura non regolamentare, da emanarsi entro il 23 settembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce le condizioni per la sospensione di 12 mesi, usufruibile una sola volta, del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013. In particolare, verranno stabilite le condizioni per la concessione, i termini massimi per la richiesta e per il versamento degli interessi, compresi quelli di mora. È previsto l'accesso alla moratoria anche per le imprese per le quali l'agevolazione sia stata revocata per morosità, a condizione che il credito non sia già iscritto a ruolo. Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento derivi il superamento dell'equivalente lordo massimo concedibile, il Ministero provvede alla rideterminazione delle agevolazioni.</p>	Art. 26
Strumenti di debito PMI	
<p>Viene introdotta la possibilità per le società, escluse quelle emittenti titoli quotati, le banche e le micro-imprese come definite con la raccomandazione 2003/361/CE (meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a €2.000.000) di emettere obbligazioni e cambiali finanziarie.</p> <p>L'emissione soggiace alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vi deve essere, limitatamente alle PMI, l'assistenza da parte di uno <i>sponsor</i> intendendo come tale, tra gli altri, le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzata, le SICAV, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art.107 TUB. Le società diverse dalle PMI possono rinunciare a tale assistenza; - l'ultimo bilancio deve essere stato oggetto di revisione legale; - la collocazione avvenga presso investitori qualificati che non siano né direttamente né indirettamente soci dell'emittente; - la circolazione avvenga esclusivamente tra i soprarichiamati investitori qualificati. <p>Le obbligazioni possono contenere clausole in riferimento alla partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione con scadenza iniziale, uguale o superiore a 60 mesi.</p> <p>La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo Capitale sociale.</p> <p>La durata della cambiale finanziaria viene portata da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 18 mesi.</p>	Art.32

<p>Il limite massimo di emissione viene individuato nell'ammontare dell'attivo corrente dell'ultimo bilancio approvato, intendendo come tale la sommatoria delle attività con scadenza non superiore all'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. In caso di emittente rientrante in un bilancio consolidato, ai fini dell'individuazione del limite si fa riferimento a tale bilancio.</p> <p>Nell'ipotesi di emissione di cambiali dematerializzate non è dovuta l'imposta di bollo.</p> <p>I costi di emissione sono deducibili nell'esercizio di sostenimento a prescindere dal criterio di imputazione a bilancio.</p> <p>È previsto che lo <i>sponsor</i>, che deve assistere la società nella fase di emissione e collocamento degli strumenti finanziari, assuma con l'emittente impegni volti ad assicurare la liquidabilità, almeno a intervalli predefiniti, fino alla scadenza dei titoli. Inoltre, è fatto obbligo allo sponsor di mantenere nel proprio portafoglio, fino alla scadenza naturale, una quota di titoli emessi non inferiore al 5% del complessivo valore nominale.</p>	
Reti d'impresa	
<p>Viene integrato il regime pubblicitario del contratto di rete introducendo la possibilità che lo stesso, oltre che per atto pubblico o scrittura privata autenticata, possa essere redatto anche per atto firmato digitalmente da parte di tutti gli aderenti alla rete e trasmesso a tutti gli uffici del Registro imprese competenti. Viene, inoltre, previsto che in caso di modifica al contratto di rete originario, il deposito per l'iscrizione deve avvenire a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente che in seguito provvederà a comunicare la modifica agli altri uffici presso cui sono iscritte le altre imprese aderenti al contratto.</p>	Art. 45
Tax credit digitale	
<p>È prevista la possibilità per le imprese operanti nel settore della produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, di procedere alla cessione, nei confronti degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nonché del fornitore dell'impianto di digitalizzazione, del credito di cui alla Finanziaria 2007. I soggetti cessionari possono utilizzare il suddetto credito esclusivamente in compensazione di propri debiti di imposta e/o contributivi. Resta salva la facoltà da parte delle competenti Amministrazioni di procedere al controllo e all'eventuale accertamento con relativa erogazione delle sanzioni, delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti cedenti.</p>	Art.51
Sistri	
<p>Al fine di procedere alle opportune verifiche amministrative e funzionali, l'entrata in vigore del SISTRI viene sospesa fino al compimento delle verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013. I soggetti interessati, durante il periodo di sospensione, sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli artt.190 e 193 del D.Lgs. n.152/06, nonché soggetti alla relativa disciplina sanzionatoria.</p>	Art.52
Project bond	
<p>Il regime fiscale previsto per gli interessi relativi ad obbligazioni emesse, a decorrere dal 26 giugno 2012 e per i successivi tre anni, da società a progetto è equiparato a quello previsto per i titoli del debito pubblico con conseguente applicazione della ritenuta nella misura del 12,5%.</p>	Art. 1, co.1 - 4

<p>Ai sensi del comma 3 le operazioni sulle garanzie, comprensive di eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, prestate in relazione a obbligazioni e titoli di debito emessi dal 26 giugno e per i successivi tre anni, scontano l'imposta di registro e quelle ipocatastali in misura fissa.</p>	<p>Art. 1, co.1 - 4</p>
<p>Accise sull'elettricità e sui prodotti energetici</p>	
<p>Con uno o più decreti ministeriali da emanarsi nel termine del 31 dicembre 2012 saranno individuate le imprese a forte consumo di energia che potranno usufruire degli sgravi fiscali e parafiscali.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che nel termine di 60 giorni dall'emanazione dei decreti di cui sopra, l'Aeeg (Autorità per l'energia elettrica e il gas) procederà alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei suddetti oneri a carico dei clienti finali.</p>	<p>Art. 39</p>

<p>DIRITTO SOCIETARIO</p>	
<p>Srl a capitale ridotto</p>	
<p>Viene introdotta una nuova forma di Srl sulla falsariga di quanto previsto per le Srl semplificate di cui all'art.2463-<i>bis</i> c.c., rispetto a cui si differenzia nei seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ i soci possono essere solo persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni alla data della costituzione; ➔ l'atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico, non è vincolato ad un modello <i>standard</i> tipizzato; ➔ la denominazione deve contenere l'indicazione che si tratta di Srl a capitale ridotto; ➔ l'amministrazione può essere affidata anche a persone fisiche non socie. <p>Non sono previste agevolazioni per la costituzione di tali società.</p>	<p>Art.44</p>
<p>Cooperative: sistema sanzionatorio</p>	
<p>Viene introdotta una sanzione amministrativa prevista per tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, enti mutualistici ex art.2512 c.c., nonché consorzi agrari e piccole società cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza e verifica o risultano irreperibili al momento delle verifiche. In particolare la sanzione ammonta da un minimo di €50.000 ad un massimo di €500.000 per il periodo di riscontro del comportamento elusivo e per ciascuno di quelli successivi fintantoché non cessa l'irreperibilità. La medesima sanzione amministrativa si applica, in sostituzione alla prevista sospensione semestrale di ogni attività, per le irregolarità di cui all'art.10 L. n. 99/09.</p>	<p>Art.46</p>

<p>GIUSTIZIA CIVILE</p>	
<p>Appello – Modifiche al codice di procedura civile</p>	
<p>Con l'introduzione dell'art.348-<i>bis</i> al codice di procedura civile, viene prevista una nuova causa di inammissibilità dell'appello, che si realizza quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Tale disciplina non trova applicazione per le controversie in cui è prevista la presenza del Pubblico Ministero o se l'appello è proposto per procedimento sommario di cognizione. Il nuovo art.348-<i>ter</i> c.c. stabilisce che il giudice può dichiarare inammissibile</p>	<p>Art.54, co.1, lett. a) e co.2</p>

<p>l'appello con ordinanza succintamente motivata, anche rifacendosi a precedenti conformi. Contro la decisione di inammissibilità di primo grado può essere proposto ricorso per Cassazione.</p> <p><i>Le suddette disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso o con citazione di cui sia stata fatta richiesta di notificazione a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</i></p>	<p>Art.54, co.1, lett. a) e co.2</p>
<p>Ricorso per Cassazione - Modifiche al codice di procedura civile</p>	
<p>Per effetto delle modifiche apportate all'art.360 c.p.c., al co.1, n.5, viene inserita la possibilità di ricorrere in Cassazione per <i>“omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti”</i>.</p> <p>Viene quindi cancellata la possibilità di rivolgersi alla Corte per il c.d. vizio di motivazione, ossia <i>“per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”</i>.</p> <p><i>La disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</i></p>	<p>Art.54, co.1, lett. b) e co.3</p>
<p>Ragionevole durata del processo</p>	
<p>Con le modifiche apportate alla L. n.89/01 (c.d. legge Pinto) viene stabilito il tempo massimo entro cui le controversie devono essere risolte. Nello specifico è previsto che la durata ragionevole del processo è rispettata se non eccede la durata di tre anni in primo grado, due anni in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità. Il processo di esecuzione forzata, invece, prevede un termine di tre anni e la procedura concorsuale di sei anni. In ogni caso, il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un periodo non superiore ai sei anni complessivi.</p> <p>Per il computo dei termini si deve tenere presente che il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, oppure con la notificazione dell'atto di citazione. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero nel momento in cui l'indagato viene a conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.</p> <p>Nel computo dei termini non si considera il periodo di sospensione o di quello che intercorre tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per l'impugnazione e la proposizione della stessa.</p> <p>Il mancato rispetto di questo termine prevede un equo indennizzo non inferiore a 500 e non superiore ad €1.500, per ciascun anno, o frazione di esso, che eccede la durata prevista. In ogni caso non può essere superiore al valore della causa o al valore del diritto accertato dal giudice.</p> <p>Con l'introduzione dell'art.2-<i>quinqies</i> vengono previsti una serie di casi in cui l'indennizzo non è previsto, anche se il processo è durato più di quanto sopra stabilito, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la parte è condannata per responsabilità aggravata; 2. la parte ha rifiutato la proposta di conciliazione senza valide motivazioni; 3. il reato è estinto a causa di condotte dilatorie; <p><i>Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.</i></p>	<p>Art.55</p>

Lodo arbitrale

Oltre che per motivi di nullità, nei giudizi arbitrali il lodo riguardante le controversie in materia di lavori pubblici, forniture e servizi è impugnabile davanti alla Corte di appello anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Tale disposizione è applicabile anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti la Corte di appello alla data del 26 giugno.

Art.48